



RISCHIO SISMICO: ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

20 FEBBRAIO 2013

NOTA DI LETTURA

Sulla **Gazzetta** Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2013 è stata pubblicata l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile che stanZIA 195,6 milioni di euro per interventi di prevenzione del rischio sismico.

[L'ocdpc n. 52](#) disciplina i contributi per gli interventi previsti dall'art. 11 del decreto-legge 28 Aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 relativamente ai fondi disponibili per l'annualità 2012, che riguardano i Comuni con pericolosità sismica di base, espressa in termini di accelerazione al suolo "ag", pari o superiore a 0,125g.

I fondi saranno ripartiti tra le Regioni, in modo proporzionale al rischio sismico dell'ambito territoriale, per:

- a) indagini di microzonazione sismica;
- b) interventi strutturali di rafforzamento locale o miglioramento sismico o, eventualmente, demolizione e ricostruzione di edifici ed opere infrastrutturali d'interesse strategico per finalità di protezione civile;
- c) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati;
- d) altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione.

Tra le novità introdotte per questa annualità si segnala la disposizione che prevede che gli studi di microzonazione sismica siano sempre accompagnati dall'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza dell'insediamento urbano.

ARTICOLO 1

PROCEDURE, MODULISTICA E STRUMENTI INFORMATICI

L'ordinanza in oggetto disciplina i contributi per gli interventi previsti dall'art. 11 del decreto-legge 28 Aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 relativamente ai fondi disponibili per l'annualità 2012.

Gli allegati costituiscono parte integrante dell'ordinanza.

Gli aspetti di maggior dettaglio circa le procedure, la modulistica e gli strumenti informatici per la gestione degli interventi previsti dall'ordinanza saranno specificati in successivi decreti del Capo Dipartimento della Protezione civile.

ARTICOLO 2

INTERVENTI FINANZIATI

La quota stanziata per il 2012 – nei limiti d'importo previsti dall'articolo 16 – sarà ripartita tra le Regioni per:

- a) studi di microzonazione sismica;
- b) interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione di edifici ed opere pubbliche di interesse strategico per finalità di protezione civile. Sono esclusi dai contributi gli edifici scolastici, ad eccezione di quelli che ospitano funzioni strategiche e sono individuati nei piani di emergenza di protezione civile. È possibile la delocalizzazione degli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione se sono garantite le seguenti condizioni: l'invarianza di spesa, un maggior livello di sicurezza sismica, contestuale divieto di ricostruzione nel sito originario e una maggiore efficienza del sistema di gestione dell'emergenza;
- c) interventi strutturali di rafforzamento locale o miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione di edifici privati;
- d) altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione.

I finanziamenti riguardano interventi di prevenzione del rischio sismico nei Comuni in cui l'accelerazione al suolo “ag” non sia inferiore a 0,125 g (All 7 - Elenco dei Comuni con $ag > 0,125$ g e periodi di classificazione).

I contributi per interventi di tipo b) e c) non possono essere destinati a opere oggetto di interventi già eseguiti o già in corso alla data di pubblicazione dell'ordinanza 3907/2010 o che già usufruiscono di altri contributi pubblici.

I contributi per interventi di tipo c) non possono essere erogati per edifici realizzati abusivamente in zone alluvionali o edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria. Possono essere erogati per interventi su edifici destinati per oltre due terzi dei millesimi a residenza stabile continuativa di nuclei familiari, e/o all'esercizio continuativo di arte, professione o attività produttiva. Nel caso gli edifici siano destinati all'esercizio di attività produttive, la domanda di contributo deve essere corredata da dichiarazione che attesti che l'attività non ricada nel regime di "aiuti di stato".

Le Regioni attivano i contributi per gli interventi di tipo c) in misura minima del 20% e in misura massima del 40% del finanziamento loro assegnato. Possono non attivare i contributi per gli interventi di tipo c) le Regioni assegnatarie di un finanziamento inferiore a 2.000.000 di euro.

Per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione, anche per modalità informatiche, delle procedure connesse alla concessione dei contributi, **gli Enti locali interessati possono utilizzare fino all'1% della quota assegnata.**

ARTICOLO 3

RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI TRA LE REGIONI

Il Dipartimento della Protezione civile ripartisce i contributi tra le Regioni sulla base dell'indice medio di rischio sismico secondo i criteri riportati nell'Allegato 2.

Le Regioni gestiscono i contributi per gli interventi di tipo a) (indagini di microzonazione sismica)¹.

¹ Gli studi di Microzonazione sismica possono offrire elementi conoscitivi utili per la progettazione di opere, con differente incisività in funzione del livello di approfondimento e delle caratteristiche delle opere stesse, indirizzando alla scelta delle indagini di dettaglio.

Lo studio di MS è uno strumento conoscitivo dalle diverse potenzialità, che ha costi differenti in funzione del livello di approfondimento che si vuole raggiungere:

- il livello 1 è un livello propedeutico ai veri e propri studi di MS, in quanto consiste in una raccolta di dati preesistenti, elaborati per suddividere il territorio in microzone qualitativamente omogenee
- il livello 2 introduce l'elemento quantitativo associato alle zone omogenee, utilizzando ulteriori e mirate indagini, ove necessarie, e definisce una vera carta di MS

Le Regioni, sentiti i Comuni interessati, predispongono i programmi degli interventi di tipo b) entro 60 giorni dal 28 febbraio 2013 – data di pubblicazione dell’ordinanza in Gazzetta Ufficiale – e li trasmettono al Dipartimento della Protezione Civile entro 30 giorni dalla loro approvazione.

ARTICOLO 4

INTERVENTI PRIORITARI

Sono considerati elementi di priorità la vicinanza degli edifici ad una via di fuga prevista dal piano di emergenza provinciale o comunale per il rischio sismico o vulcanico, oppure, per i ponti, il fatto di consentire la fruibilità della via di fuga.

ARTICOLO 5

INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA

Agli studi di microzonazione sismica sono destinati 16 milioni di euro. I contributi sono concessi, nel limite delle risorse disponibili, alle Regioni e agli Enti Locali previo cofinanziamento della spesa in misura non inferiore al 25% del costo degli studi. La somma è destinata allo svolgimento di studi almeno di livello 1, da eseguirsi con le finalità definite dal documento tecnico di riferimento: gli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Tali studi devono essere accompagnati dall'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza dell'insediamento urbano (vedi art. 18).

Le Regioni, sentiti gli Enti Locali interessati, individuano con proprio provvedimento i territori nei quali è prioritaria la realizzazione degli studi. Dagli studi di microzonazione

- il livello 3 restituisce una carta di MS con approfondimenti su tematiche o aree particolari.

Al momento di decidere l’esecuzione dello studio, per stabilire il livello di approfondimento occorre tener presente l’utilità che da esso può derivare, in modo da compararla con i costi da affrontare. Il miglioramento della conoscenza prodotto dagli studi di MS può contribuire concretamente, insieme a studi di vulnerabilità ed esposizione, all’ottimizzazione delle risorse rese disponibili per interventi mirati alla mitigazione del rischio sismico.

Le modalità tecniche di esecuzione e di applicazione della MS sul territorio italiano sono definite dagli “Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica”, approvati recentemente dal DPC e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (Gruppo di lavoro MS, 2008). Fonte sito www.protezionecivile.it

sismica, sono escluse le zone che incidono su Aree Naturali Protette, Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Aree adibite a verde pubblico di grandi dimensioni, come indicato dallo strumento urbanistico generale, che:

- a) non presentano insediamenti abitativi esistenti alla data di pubblicazione della presente ordinanza;
- b) non presentano nuove edificazioni di manufatti permanenti o interventi su quelli già esistenti;
- c) rientrano in aree già classificate R4 dal piano per l'assetto idrogeologico (PAI).

A livello nazionale il supporto e il monitoraggio degli studi è garantito dall'apposita Commissione Tecnica istituita dal DPCM del 21/04/2011.

ARTICOLO 6

SPECIFICHE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI STUDI DI MICROZONAZIONE

Per gli ambiti di propria competenza, **le Regioni sentiti gli Enti Locali, predispongono le specifiche di realizzazione degli studi e le inviano alla Commissione Tecnica entro novanta giorni dal 28 febbraio 2013, data di pubblicazione dell'ordinanza nella Gazzetta Ufficiale.**

Nei successivi sessanta giorni, le Regioni provvedono a selezionare i soggetti realizzatori dei progetti di studi di microzonazione sismica nonché delle analisi della Condizione Limite per l'Emergenza, e definiscono i tempi di realizzazione degli elaborati finali, che non potranno essere superiori a 240 giorni.

Gli Enti Locali si adoperano per favorire le indagini sul territorio sia tecnicamente sia logisticamente, fornendo tutti i dati utili agli studi.

Le Regioni informano la Commissione tecnica sull'avanzamento degli studi ed – entro 90 giorni dalla ricezione degli elaborati finali degli studi e delle analisi di Condizione Limite per l'Emergenza – ne danno comunicazione alla Commissione tecnica e trasmettono i suddetti elaborati. La Commissione tecnica che può richiedere chiarimenti, modifiche o approfondimenti degli studi e delle analisi trasmesse dalle Regioni, che ne assicurano l'esecuzione entro i trenta giorni successivi alla richiesta. Le Regioni, acquisito il parere della Commissione tecnica, approvano gli studi effettuati e ne certificano la conformità al documento tecnico di riferimento.

ARTICOLO 7

CONTRIBUTI PER STUDI DI MICROZONAZIONE SECONDO LA TABELLA 1

Fermo restando quanto previsto dagli articoli precedenti, l'entità dei contributi massimi per lo svolgimento degli studi di microzonazione sismica unitamente all'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza sono definiti in base alla popolazione residente sul territorio comunale secondo l'ultimo dato ISTAT.

TABELLA 1

POPOLAZIONE	CONTRIBUTO
Ab < 2.500	11.250,00 €
2.500 < ab. < 5.000	14.250,00 €
5.000 < ab. < 10.000	17.250,00 €
10.000 < ab. < 25.000	20.250,00 €
25.000 < ab. < 50.000	24.750,00 €
50.000 < ab. < 100.000	27.750,00 €
100.000 < ab.	32.250,00 €

ARTICOLO 8

INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE, MIGLIORAMENTO SISMICO, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

Per gli interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, il costo convenzionale di intervento – inclusi i costi delle finiture e degli impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere infrastrutturali - è determinato nella misura massima prevista:

A) rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 300 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;

B) miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 450 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;

C) demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 600 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi.

ARTICOLO 9

SPECIFICHE SU INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE, MIGLIORAMENTO SISMICO, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO

L'articolo prevede delle specifiche sugli interventi di rafforzamento locale, miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione.

ARTICOLO 10

SELEZIONE DEGLI INTERVENTI

La selezione degli interventi è affidata alla Regioni, che assicurano l'omogeneità dei criteri e delle verifiche eseguite. Il contributo concesso è pari ad una quota del costo convenzionale di intervento dipendente dall'esito della verifica tecnica, espresso in termini di rapporto fra capacità e domanda, secondo il criterio riportato nello stesso articolo 10.

ARTICOLO 11

ALCUNE CONDIZIONI PER INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE O MIGLIORAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE O RICOSTRUZIONE DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO

I contributi previsti per gli interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico o demolizione o ricostruzione non vengono concessi per edifici posti in aree a rischio idrogeologico in zona R4, né per ruderi o edifici abbandonati, o realizzati in violazione delle norme, e neanche per edifici "moderni" realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole. Per gli interventi di rafforzamento locale su edifici, la verifica dell'assenza di gravi carenze è soddisfatta se l'edificio rispetta le condizioni dell'Allegato 5 di questo provvedimento.

ARTICOLO 12

CONTRIBUTO PER SINGOLO EDIFICIO PER INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE O MIGLIORAMENTO SISMICO OVVERO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI PRIVATI

Per gli interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico ovvero demolizione e ricostruzione di edifici privati, il **contributo per singolo edificio** è stabilito nella misura massima. Per i successivi punti a) e b) è destinato solo agli interventi strutturali secondo i seguenti criteri stabiliti:

- a) **rafforzamento locale:** 100 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 20.000 euro massimo per ogni unità abitativa e 10.000 euro per altre unità immobiliari;
- b) **miglioramento sismico:** 150 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 30.000 euro massimo per ogni unità abitativa e 15.000 euro per altre unità immobiliari;
- c) **demolizione e ricostruzione:** 200 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 40.000 euro massimo per ogni unità abitativa e 20.000 euro per altre unità immobiliari.

ARTICOLO 13

RAFFORZAMENTO LOCALE SUGLI EDIFICI PRIVATI

L'articolo contiene alcune specifiche relative agli interventi di rafforzamento locale su edifici privati.

La Regione, d'intesa con il Comune, stabilisce l'eventuale riparto destinato ad interventi per gli edifici privati, secondo le procedure indicate all'art. 14.

ARTICOLO 14

RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI

La ripartizione dei contributi fra le Regioni è realizzata sulla base dei criteri dell'allegato 2.

- **Le Regioni, d'intesa con i Comuni, individuano le risorse su cui attivare i contributi** relativi ad interventi su edifici privati.

- Nel caso di attivazione dei contributi per questa tipologia di interventi, il **Comune predispone i bandi e registra le richieste di contributo per poi trasmetterle alla Regione che deve redigere una graduatoria di priorità tenendo conto di alcuni elementi elencati nello stesso articolo 14 al comma 4.**

Le richieste sono ammesse a contributo fino all'esaurimento delle risorse ripartite.

- **I Comuni devono pubblicizzare l'iniziativa mediante affissione del bando sull'albo pretorio e sul sito web del Comune dando informazioni ai cittadini sui tempi e sulla modalità di partecipazione.** *La Regione formula e rende pubblica la graduatoria entro 240 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di ripartizione delle risorse*
- **Termini e modalità:** i soggetti collocati utilmente nella predetta graduatoria devono presentare un progetto di intervento sottoscritto da professionista abilitato ed iscritto all'Albo, coerente con la richiesta presentata, *entro il termine di novanta giorni per gli interventi di rafforzamento locale e di centottanta giorni per gli interventi di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione.* **I progetti sono sottoposti allo sportello unico del Comune o degli Uffici intercomunali, ove esistenti, per il rilascio del permesso di costruire e per il controllo.**

Per i progetti e gli interventi si applicano le procedure di controllo e vigilanza previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

- Gli interventi devono iniziare entro 30 giorni dalla comunicazione dell'approvazione del progetto e devono essere completati entro:
 - duecentosettanta giorni nei casi di rafforzamento locale,
 - trecentosessanta giorni nei casi di miglioramento,
 - quattrocentocinquanta nei casi di demolizione.

ARTICOLO 15

REVOCA CONTRIBUTI

I contributi concessi per gli interventi di tipo a), b) e c) possono essere revocati dal Dipartimento protezione civile se le somme destinate non sono impegnate entro 12 mesi dall'attribuzione. Le somme revocate possono essere utilizzate, solo per l'annualità seguente, per ulteriori interventi delle medesime tipologie. Eventuali economie disponibili a

conclusione delle opere previste nel piano approvato rimangono a disposizione della regione per l'annualità successiva.

ARTICOLO 16

UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE

Per l'annualità 2012 si provvede utilizzando le risorse – pari a 195.600 milioni di euro, con la seguente ripartizione:

- **INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA : 16 milioni di euro;**
- **INTERVENTI STRUTTURALI DI RAFFORZAMENTO LOCALE O MIGLIORAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI ED OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO PER FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE E DI EDIFICI PRIVATI: 170 milioni di euro;**
- **ALTRI INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO (con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione, anche afferenti alle strutture pubbliche a carattere strategico o per assicurare la migliore attuazione dei piani di protezione civile): 8,5 milioni di euro;**
- **ACQUISTO DA PARTE DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DI BENI E SERVIZI STRUMENTALI per lo svolgimento delle attività previste dall'ordinanza: 1,1 milioni di euro.**

Il Dipartimento della Protezione civile, l'ANCI e le Regioni definiscono entro 60 giorni dall'emanazione dell'ordinanza, gli strumenti informatici di gestione della stessa.

ARTICOLO 17

UTILIZZO DEGLI ABACHI DEI FATTORI DI AMPLIFICAZIONE RIPORTATI NEGLI INDIRIZZI E CRITERI PER LA MICROZONAZIONE SISMICA

Le Regioni definiscono per ciascuno studio di microzonazione sismica di livello 1 se, in caso di futuro approfondimento, sia possibile utilizzare gli abachi dei fattori di amplificazione riportati negli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica”.

Le Regioni che ritenessero non utilizzabili gli abachi nazionali contenuti nel testo tecnico di riferimento, possono impiegare fino a un massimo di 30.000 euro delle risorse assegnate per comporre gli abachi regionali o verificare quelli esistenti, a condizione che siano stati effettuati studi di livello 1 su Comuni la cui popolazione costituisca almeno il 30% degli abitanti dei Comuni elencati nell'allegato 7 oppure su almeno il 40% dei Comuni della Regione.

L'utilizzo di tali risorse non richiede cofinanziamento.

ARTICOLO 18

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA

Ai fini di una migliore integrazione delle azioni finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, l'articolo in oggetto prevede che gli studi di microzonazione sismica siano sempre accompagnati dall'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) dell'insediamento urbano. Le modalità di recepimento di tali analisi sono determinate dalle stesse Regione nel provvedimento che definisce le condizioni per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica.

L'analisi della CLE dell'insediamento urbano viene realizzata utilizzando la modulistica predisposta dalla Commissione Tecnica prevista dall'OPCM 3907/2010.

Al fine di garantire risultati omogenei, la Commissione Tecnica integra gli standard di relativi alla rappresentazione ed archiviazione informatica degli studi di microzonazione sismica con quelli relativi all'analisi della CLE dell'insediamento urbano.

ARTICOLO 19

RISORSE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ RELATIVE ALL'ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA DELL'INSEDIAMENTO URBANO E PER L'OMOGENEIZZAZIONE DEGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA

Per la realizzazione di analisi della CLE e per rendere omogenei gli studi di microzonazione sismica preesistenti con gli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" nonché con gli standard di rappresentazione e archiviazione informatica, le risorse stanziare per la realizzazione di studi di microzonazione sismica possono essere utilizzate anche per i Comuni

di cui all'allegato 8, nei quali sono stati effettuati studi non certificati nelle modalità previste dall'articolo 6.

L'ammontare del contributo massimo per la realizzazione di queste attività è indicato nella tabella 1. Tali contributi sono concessi senza necessità di cofinanziamento.

Le Regioni effettuano obbligatoriamente le attività le attività oggetto dell'articolo su tutti i Comuni ricadenti nel territorio di competenza di cui all'allegato 8, oppure fino al raggiungimento dell'importo complessivo di 100.000 euro.

ARTICOLO 20

CONTRIBUTI PER L'ANALISI CLE RELATIVI AI COMUNI PER I QUALI SONO GIÀ STATI EFFETTUATI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA

Le Regioni possono individuare i Comuni su cui realizzare l'analisi della CLE, per i quali sono già stati effettuati studi di microzonazione sismica certificati. Per la realizzazione di tali analisi, l'entità dei contributi concessi è riportata nella tabella 2. Tali contributi sono concessi anche senza cofinanziamento.

TABELLA 2

POPOLAZIONE	CONTRIBUTO
Ab < 2.500	3.000,00 €
2.500 < ab. < 5.000	3.000,00 €
5.000 < ab. < 10.000	3.000,00 €
10.000 < ab. < 25.000	3.000,00 €
25.000 < ab. < 50.000	5.000,00 €
50.000 < ab. < 100.000	5.000,00 €
100.000 < ab.	7.000,00 €

ARTICOLO 21

CONTRIBUTI PER GLI STUDI MICROZONAZIONE SISMICA – LE UNIONI DI COMUNI

La tabella 3 fissa l'entità dei contributi massimi per gli studi di microzonazione sismica per i Comuni che fanno parte di Unioni di Comuni.

Se in un'unione in cui non sono presenti studi di microzonazione sismica e analisi della CLE, la percentuale del cofinanziamento della regione o degli enti locali può essere ridotta fino al 15% del costo totale, il contributo statale può quindi essere elevato fino all'85% del costo complessivo.

La realizzazione degli studi e delle analisi dovrà essere unitaria per tutti i Comuni.

TABELLA 3

POPOLAZIONE	CONTRIBUTO
Ab < 2.500	12.750,00 €
2.500 < ab. < 5.000	16.150,00 €
5.000 < ab. < 10.000	19.550,00 €
10.000 < ab. < 25.000	22.950,00 €
25.000 < ab. < 50.000	28.050,00 €
50.000 < ab. < 100.000	31.450,00 €
100.000 < ab.	36.550,00 €

ARTICOLO 22

TRASMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO RELATIVO AGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA

Sentiti gli Enti locali interessati, le Regioni individuano in apposito provvedimento i Comuni interessati per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica e le analisi della CLE e le trasmettono al Dipartimento della Protezione Civile congiuntamente al provvedimento che individua i territori nei quali è prioritaria la realizzazione degli studi di microzonazione sismica e ne definisce le condizioni per la realizzazione.